



#### PEGASO

Fondo Pensione complementare a capitalizzazione e a contributo definito per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità

#### PEGASO

Fondo Pensione complementare

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100

Via Savoia, 82  
00198 Roma

C.F. 97154520585

telefono  
+39.06.85357425  
fax  
+39.06.85302540

email  
info@fondopegaso.it

Roma, 23.02.2018

Prot. 2018.0006307/AM

#### Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Parti istitutive
- Delegati all'Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
  - Direzioni del personale
  - RSU aziendali

### Circolare 5/2018 – La nuova Rita è arrivata

Come anticipato nella Circolare 2/2018, la Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del fondo pensione e in data 8 febbraio 2018 la Covip ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del fondo pensione.

In data 22 febbraio 2018, al fine di recepire le indicazioni della Covip, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche statutarie e l'aggiornamento dei Documenti Informativi del fondo pensione, che possono essere esaminate negli allegati alla Circolare.

Tale nuova prestazione amplia la possibilità di utilizzo del fondo pensione, rendendola particolarmente interessante laddove si intenda utilizzare la posizione accantonata nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.

In questi anni il fondo pensione è stato già utilizzato in molti casi attraverso la richiesta dei riscatti agevolati per mobilità o esodo e di quelli non agevolati per perdita dei requisiti di partecipazione.

Tale prestazione che consente di percepire un reddito periodico potrebbe soddisfare meglio le esigenze che si determinano in queste fasi di passaggio, senza dimenticare che il migliore trattamento fiscale permetterebbe di incrementare i benefici di tale scelta.

Conosciamo insieme la nuova RITA.

#### **Che cosa è la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?**

RITA è una prestazione pensionistica complementare che può essere erogata in forma di **rendita temporanea anticipata** dal fondo pensione dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta fino all'età del pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio (al momento 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2019 67 anni).

#### **Chi può chiedere la RITA?**

Esistono due distinte tipologie di iscritti che possono richiedere la RITA:

*1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)*

- ) cessazione dell'attività lavorativa;
- ) non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
- ) requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- ) 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Siamo certificati



2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- J inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- J non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia;
- J (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31 dicembre 2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
- J 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

### La RITA può essere revocata?

La COVIP ha chiarito che la RITA può essere revocata una volta nel rapporto associativo. Ad esempio se si accede alla pensione anticipata e non si vuole più percepire la RITA fino all'età del pensionamento di vecchiaia si potrà revocare la RITA e chiedere la prestazione pensionistica complementare.

### Quanto si può richiedere sotto forma di RITA?

L'iscritto può decidere di richiedere una parte o tutta la posizione in forma di RITA. Qualora decida di chiedere una parte, l'altra parte continuerà ad essere investita e potrà essere oggetto di richiesta di riscatto, anticipazione o prestazione pensionistica. Se si chiede il trasferimento, la RITA verrà automaticamente revocata così che si trasferisca l'intera posizione al nuovo fondo pensione.

### Come viene investita la parte della posizione trasformata in RITA?

Se non viene presa una diversa decisione dall'iscritto, verrà investita nel **comparto Garantito**, salvo che dopo 12 mesi dall'attivazione si potrà cambiare il comparto di investimento secondo le tempistiche già previste dal fondo pensione. Per esigenze operative la posizione in RITA dovrà essere investita in un unico comparto.

In base all'andamento del comparto in cui è investita la posizione, la RITA potrà avere variazioni di importo e potrebbe anche ridursi.

Qualora sia investita nel comparto più prudente (**Garantito**), non è prevista la garanzia di restituzione del capitale al pagamento delle singole rate.

### Con quale frequenza viene pagata la RITA?

Trimestrale anticipata.

### Quanto costa richiedere la RITA?

Come nel caso dell'anticipazione, **20 euro** al momento dell'attivazione.

L'iscritto continuerà a pagare la quota associativa e i costi imputati al patrimonio come previsto dalla Nota Informativa.

### Quale è la tassazione della RITA?

Premesso che in caso di destinazione parziale, si darà sempre precedenza alla parte della posizione più datata, il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche con imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione.

**Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.**

Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007.

### Se si ha un contratto di cessione del quinto dello stipendio in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro che cosa succede?

Trattandosi di una prestazione pensionistica, vi sono i limiti in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della posizione per cui la società finanziaria ha diritto a un quinto della posizione.

A tale riguardo si ricorda che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora venga recapitato al fondo prima un mandato al riscatto da parte della società finanziaria rispetto alla richiesta dell'iscritto, si dovrà prima soddisfare la richiesta della società finanziaria.



Siamo certificati



www.fondopegaso.it

## **Se si va in pensione anticipata con l'INPS, si potrà richiedere la RITA?**

Sì, dal momento che i requisiti previsti non sono incompatibili con tale ipotesi.

## **Come si può fare la richiesta di RITA?**

È necessario compilare il modulo presente sul sito del fondo pensione e allegare nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 5 anni l'Estratto Conto Integrato rilasciato dall'INPS, mentre nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 10 anni l'attestazione del Centro impiego relativa all'inoccupazione per 24 mesi.

I dubbi e i quesiti relativi alla RITA possono essere numerosi e si invita coloro che sono interessati a contattare il fondo pensione per una valutazione individuale.

Negli allegati alla Circolare sono descritte dettagliatamente le modifiche apportate ai Documenti Informativi, incluse alcune relativi ad aspetti diversi dalla RITA.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Andrea Mariani



Siamo certificati



[www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it)

## ALLEGATO A – Modifiche statutarie

Si è reso necessario modificare l'art. 6 co. 5, art. 7 co. 1 lett. d, art. 8 co. 1, art. 10 co. 3-4-5-6-7, art. 12 co. 2 lett. c e co. 3, art. 27 co. 1 in ragione delle seguenti modifiche normative introdotte o indicazioni della Covip sopravvenute:

1. in relazione alle scelte di investimento è necessario indicare quale sia il comparto più prudente destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). Si rende necessario precisare che l'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo di permanenza (art. 6. co. 5);
2. si rende necessario prevedere una nuova voce di spesa con riferimento all'istruttoria della RITA (art. 7 co. 1 lett. d);
3. si rende necessario riformulare le fonti di finanziamento secondo quanto indicato dalla Covip (art. 8 co. 1);
4. venendo meno l'impossibilità di richiedere il riscatto per invalidità permanente e quello per inoccupazione per 48 mesi nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, si disciplina la RITA secondo i requisiti di accesso nel caso in cui manchino meno di 5 anni al pensionamento per vecchiaia (art. 12 co. 3) e nel caso in cui manchino 10 anni al pensionamento per vecchiaia con 24 mesi di inoccupazione (art. 12 co. 4). Si introduce la possibilità di revocare la RITA (art. 12 co. 5), così come si disciplina la possibilità di continuare a richiedere anticipazioni, riscatti o prestazioni pensionistiche sulla parte di montante non trasformato in RITA (art. 12 co. 6). Infine, qualora si voglia trasferire la posizione, si revoca automaticamente la RITA per consentire il trasferimento di una posizione intera (art. 12 co. 7);
5. come già prima richiamato, viene meno l'impedimento a riscattare per invalidità permanente o per inoccupazione per 48 mesi nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia (art. 12 co. 2 lett c);
6. viene previsto il riscatto per premorienza di quanto non erogato in RITA (art. 12 co. 3);
7. viene aggiornata la formulazione del testo statutario con riferimento alle forme di impiego diretto delle risorse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto lgs. 252/2005 (art. 27 co. 1).

Si pone quindi all'attenzione degli iscritti l'aggiornamento del testo statutario di cui si riporta il testo a fronte delle modifiche effettuate:

	Testo originale	Proposta di modifica del testo
<b>Art. 6 – Scelte di investimento</b>	..	.. 5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
<b>Art. 7 – Spese</b>	1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: .. d. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.	1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: .. d. Spese in cifra fissa relativa alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. e. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
<b>Art. 8 – Contribuzione</b>	1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo	1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi a carico del datore di lavoro; il TFR maturando; gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015.



Siamo certificati



	<p>conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015.</p> <p>..</p>	..
<p><b>Art. 10 – Prestazioni pensionistiche</b></p>	<p>..</p> <p>3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.</p>	<p>..</p> <p>3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione anagrafica nel regime obbligatorio di appartenenza.</p> <p>4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione anagrafica nel regime obbligatorio di appartenenza.</p> <p>5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.</p> <p>6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.</p> <p>7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.</p> <p>8. ..</p>
<p><b>Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b></p>	<p>..</p> <p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>..</p>	<p>..</p> <p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>..</p>



Siamo certificati





	<p>c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;</p> <p>..</p> <p>3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p>	<p>c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.</p> <p>..</p> <p>3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p>
<p><b>Art. 27 – Incarichi di gestione</b></p>	<p>1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti, con l'eccezione di quelle destinate alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>..</p>	<p>1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>..</p>

Siamo certificati



## ALLEGATO B – Aggiornamento della Nota Informativa

Si illustrano nel dettaglio le modifiche apportate alla Nota informativa:

1. SEZIONE I - Informazioni chiave per l'aderente – La prestazione pensionistica complementare – Dopo il periodo che descrive la prestazione in capitale viene inserito il seguente nuovo periodo:  
In caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia e in caso di inoccupazione per 24 mesi nei 10 anni precedenti al medesimo termine, puoi richiedere una parte o tutto il montante accumulato in forma di "**Rendita integrativa temporanea anticipata**" (RITA).
2. SEZIONE I – Informazioni chiave per l'aderente – Scheda dei costi – Costi nella fase di accumulo – Nella sezione delle Spese per le prerogative individuali, si accorpano quelle relative a Trasferimento e Riscatto che non sono previste e si aggiunge la RITA con € 20.
3. SEZIONE II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare – L'investimento e i rischi connessi – Nei tre comparti con riferimento alla politica di investimento e agli strumenti finanziari previsti si sostituiscono currency swap e forward sulle valute con futures sulle valute.
4. SEZIONE II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare – Le prestazioni pensionistiche – Dopo il sotto paragrafo "La prestazione in capitale", si aggiunge un nuovo sotto paragrafo La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con il seguente testo:  
In caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia e in caso di inoccupazione per 24 mesi nei 10 anni precedenti al medesimo termine, potrai richiedere una parte o tutto il montante accumulato in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).  
Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione di RITA, la parte di montante di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione. Salvo diversa decisione dell'iscritto da comunicare al fondo contestualmente alla richiesta di prestazione, il montante verrà trasferito nel comparto più prudente del fondo pensione (Garantito) e l'importo delle rate da erogare varierà in funzione dell'incremento o della diminuzione del montante in relazione all'andamento della gestione finanziaria.  
L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.  
In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.  
La RITA potrà essere revocata una volta.  
Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.  
Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché anticipazioni o riscatto. In caso di trasferimento la RITA viene automaticamente revocata.  
[Su fascia violetta] Le condizioni e i limiti per l'accesso alla RITA sono indicati nella Parte III dello Statuto.
5. SEZIONE IV – Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare. Nel sotto paragrafo del Depositario è necessario aggiornare la denominazione dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane con Nexi, mentre nel sotto paragrafo "I gestori delle risorse" è necessario aggiornare:
  - a. nel comparto Garantito la denominazione e la sede di Pioneer Investment Management sono sostituite da AMUNDI SGRp.A. con sede in Milano, Piazza Cavour 2;
  - b. in seguito al processo di fusione per incorporazione, nel comparto Bilanciato, la società Bnp Paribas Investment Partners SGRpa con delega di gestione a Bnp Paribas Asset Management SAS viene sostituita dalla società delegata che assume la denominazione di Bnp Paribas Asset Management France con sede in Parigi (Francia), 1 Boulevard Haussmann.



Siamo certificati



[www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it)

## ALLEGATO C – Aggiornamento del Documento sul Regime Fiscale

Le modifiche del DRF si concentrano sulla disciplina fiscale applicabile alla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

Ulteriore modifica riguarda la fattispecie di investimenti qualificati introdotta dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ora inserita nel paragrafo “Rendimenti”.

Infine, si provvede all’eliminazione della norma transitoria relativa alla sospensione dell’applicazione delle ritenute alla fonte richiesta da iscritti residenti nei Comuni delle zone soggette agli eventi sismici del centro Italia del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Si riporta di seguito la versione del Documento del Regime Fiscale nel testo a fronte.

Versione del 27 luglio 2017	Proposta di modifica
<p><b>Paragrafo Rendimenti</b></p> <p>[..]</p> <p>I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati. Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:</p> <p>a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;</p> <p>b) quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);</p> <p>c) piani di risparmio a lungo termine (PIR), di cui al comma 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>[..]</p>	<p><b>Paragrafo Rendimenti</b></p> <p>[..]</p> <p>I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati. Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:</p> <p>a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;</p> <p>b) quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);</p> <p><b>b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’Unione europea;</b></p> <p>c) piani di risparmio a lungo termine (PIR), di cui al comma 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>[..]</p>
<p><b>Paragrafo Prestazioni</b></p> <p>Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei</p>	<p><b>Paragrafo Prestazioni</b></p> <p>Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei</p>



Siamo certificati







redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 e nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati".

[..]

L'art. 11, comma 6, del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari. Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" della prestazione come precedentemente specificata.

[..]

redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 e nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine **e dei redditi derivanti da investimenti qualificati.**

**I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati".**

[..]

L'art. 11, **comma—6**, del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, **inclusa la "Rendita Integrativa Anticipata" (RITA)**. Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" della prestazione come precedentemente specificata.

**Nel caso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la normativa specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.**

[..]

**Sospensione applicazione ritenute alla fonte richiesta da iscritti residenti nei Comuni delle zone soggette agli eventi sismici del centro Italia del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. NORMA TRANSITORIA**

**Eliminato**

**Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006**

**Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006**

[..]

[..]

**Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006.**

**Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000**

**Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000**

[..]

[..]

**Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2000.**

Siamo certificati



## ALLEGATO D – Aggiornamento del Regolamento

Le modifiche proposte interessano il Capitolo 6, relativo alle Prestazioni, inserendo i seguenti articoli relativi alla gestione della “Rendita integrativa temporanea Anticipata” (RITA):

### 6.6 Condizioni di accesso alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione anagrafica nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

### 6.7 Importo della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” RITA

1. L’aderente può richiedere sotto forma di RITA parzialmente o integralmente l’importo accantonato.
2. L’importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
3. L’importo non ancora erogato rimarrà investito nel comparto indicato dall’aderente in fase di richiesta o, in caso di mancata indicazione, nel comparto Garantito.
4. Nel caso in cui l’iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonchè anticipazioni o riscatto.

### 6.8 Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” RITA

1. La richiesta di RITA dovrà essere presentata in forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo [www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it), nella sezione modulistica >modulistica per i lavoratori > PRESTAZIONI e RISCATTI>“SE VUOI RICHIEDERE O REVOCARE LA RITA”
2. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, mentre potrà essere presentata copia conforme all’originale di tutta la documentazione allegata. Nel caso in cui l’Azienda abbia già provveduto alla comunicazione dell’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa, non sarà necessario compilare la parte del modulo riservata al datore di lavoro aderente.
3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione della prima rata di RITA entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione del riscatto avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.
4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
5. Fermo restando il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre per quanto possibile le tempistiche di liquidazione, assicurando che per le pratiche pervenute complete della documentazione richiesta entro il 16 del mese, il disinvestimento avvenga con il valore quota del mese di ricezione ed il pagamento entro la fine del mese successivo.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di RITA, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:



Siamo certificati



[www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it)

- a. in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, occorre presentare un estratto conto INPS attestante il requisito dei 20 anni di contribuzione nel sistema obbligatorio e la copia di un documento di identità dell'iscritto.
  - b. in caso di inoccupazione per 24 mesi nei 10 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, andrà allegato (in originale) il certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse e la copia di un documento di identità dell'iscritto.
7. Nel caso in cui l'aderente intendesse revocare la RITA, la revoca dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo [www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it), nella sezione modulistica >modulistica per i lavoratori > PRESTAZIONI e RISCATTI > "SE VUOI RICHIEDERE O REVOCARE LA RITA" e dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità dell'iscritto.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.

Con l'occasione si aggiorna l'articolo 6.10 - Condizioni per ottenere il riscatto della posizione individuale, omogeneizzando il trattamento delle due fattispecie "Promozione a dirigente" e "Variazione CCNL", inserendole entrambe fra i riscatti per motivazioni volontarie.



Siamo certificati



[www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it)